

Legge 10 giugno 1978, n. 292 (gu n. 176 del 26/06/1978)

Esazione dei contributi per il funzionamento dei consigli degli ordini e dei collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette.

Preambolo

La camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato;

Il presidente della repubblica promulga la seguente legge:

Articolo unico

Le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi gli eventuali arretrati, che devono essere corrisposti dagli iscritti agli albi degli ordini e collegi professionali, sono riscossi ai sensi dell' articolo 3 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del presidente della repubblica 15 maggio 1963, n. 858 . Detta riscossione avverrà tramite ruoli, a richiesta dei consigli degli ordini e dei collegi, secondo le modalità stabilite nel citato testo unico.

L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini e collegi le quote di contributi ad essi spettanti.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.